

## Norme & Tributi

# Plusvalenza sulle azioni estere: ruota degli oneri di intermediazione

### RENDITE FINANZIARIE

Tassazione percentuale al netto delle commissioni e basata sui cambi del giorno

Il momento impositivo coincide solo con la cessione delle partecipazioni

Alessandro Germani

Una plusvalenza da cessione di partecipazioni in valuta estera è tassata al 26% al netto delle commissioni di intermediazione sostenute per la vendita, applicando i cambi del giorno. È questa la risposta a un interpellato n. 344 diffusa dall'agenzia delle Entrate l'11 settembre.

L'istante ha partecipato alla costituzione di una società statunitense

Alfa in forma di S-corporation, che quindi non poteva essere detenuta da non residenti, pena la perdita di agevolazioni fiscali. La società poi è stata trasformata in una corporation ordinaria e risulta integralmente controllata da una holding, che si è quotata in Canada per acquisire Alfa e poi incorporarla. In sede di fusione è stato stabilito un scambio fra le azioni e i diritti di opzione di Alfa e quelli della holding. Alfa, per formalizzare l'operazione, gli ha assegnato una founder option che riconosce il diritto a sottoscrivere entro 5 anni dalla data di efficacia un numero di azioni ordinarie pari all'x per cento del capitale al prezzo di x dollari americani.

A seguito dell'esercizio di tale opzione, pertanto, l'istante ha sottoscritto un certo numero di azioni ordinarie denominate in dollari americani e ne ha ceduto una parte ottenendo un corrispettivo in dollari

canadesi. In primis l'Agenzia chiarisce un aspetto non scontato, ovvero che si prescinde dall'esistenza di un eventuale rapporto di sinallagmaticità tra il riconoscimento del diritto di opzione e l'attività lavorativa dell'istante. Ciò significa che la risposta è nell'alveo delle rendite finanziarie e non in una logica di stock option che richiamerebbe una fattispecie di reddito di lavoro dipendente.

Di conseguenza il momento impositivo non coincide né con l'assegnazione della founder option né tantomeno con il suo esercizio, ma solo con la cessione delle partecipazioni ex articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis (plusvalenze su partecipazioni qualificate e non qualificate), tra cui rientrano anche le società non residenti.

Circa la determinazione della plusvalenza (articolo 68, comma 6, del Tuir) data dalla differenza fra corrispettivo percepito e costo d'acquisto, quest'ultimo comprende anche le commissioni



### LAVORO DIPENDENTE

#### Fine rapporto, prelievo su non residenti

La risposta a un interpellato n. 343 affronta il tema della tassazione delle competenze di fine rapporto di lavoratore non residente.

— Marco Strafile  
Il testo integrale dell'articolo su: [ntplusfisco.ilsole24ore.com](http://ntplusfisco.ilsole24ore.com)

di intermediazione (circolare 165/E/1998 paragrafo 2.3.2). Nel caso di corrispettivi in valuta estera si applica poi l'articolo 9, comma 2, del Tuir, cosicché per determinare il costo della partecipazione si guarda al cambio euro-dollaro del giorno di esercizio del diritto di opzione determinato da Bankitalia e per le vendite successive andranno utilizzati i cambi euro-dollaro canadese vigenti nelle singole giornate di vendita. Le Entrate confermano che i costi di intermediazione vanno a incrementare il costo della partecipazione riducendo quindi la plusvalenza (o incrementandola in minusvalenza) come costi inerenti all'operazione, utilizzando il tasso di cambio del giorno in cui sono state sostenute (circolare 165/E/1998). L'Agenzia conclude che le plusvalenze realizzate saranno quindi assoggettate a tassazione con l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento in base all'articolo 5, comma 2, del Dlg 461/1997.

## Deducibilità spese dall'attivo ereditario a maglie più larghe

### SUCCESSIONI

Defalcabile anche il mutuo per la ristrutturazione di un immobile

Angelo Busani

È deducibile dall'attivo ereditario, ai fini della determinazione dell'imponibile da sottoporre a imposta di successione, il mutuo contratto dal defunto per ristrutturare un edificio di sua proprietà.

Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta a un interpellato n. 342 dell'11 settembre 2020, riconoscendo che i debiti deducibili dall'attivo ereditario non sono solo quelli contratti per l'acquisto di beni compresi nell'attivo ereditario.

Il dubbio sulla deducibilità dall'attivo ereditario dei debiti contratti dal de cuius non al fine di finanziare un suo acquisto (non presente nell'attivo ereditario) sorge in quanto l'articolo 20, comma 2, del testo unico dell'imposta di successione (il Dlg 346/1990) pone alcuni limiti e, in particolare, quello di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico, secondo il quale «non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario».

Ora, quest'ultima norma deve essere intesa non nel senso che gli unici debiti deducibili sono quelli contratti per l'acquisto di beni compresi nell'attivo ereditario, bensì nel senso che, se si tratta di debiti contratti per l'acquisto di beni compresi nell'attivo ereditario, la loro deducibilità in tanto è ammessa in quanto i beni og-

getto di acquisto siano compresi nell'attivo ereditario (e, pertanto, oggetto di tassazione con l'imposta di successione).

In altri termini, la norma che limita la deducibilità ha una finalità antielusiva, essendo preordinata a non consentire la deducibilità di un debito contratto per acquistare un bene il quale non sia poi compreso nell'attivo ereditario.

In sostanza, se il de cuius ha un patrimonio di 100 e contrae un mutuo di 20 per finanziare un acquisto di lingotti d'oro di valore 20, il valore del suo complessivo patrimonio resta sempre di 100. Ma se i lingotti d'oro di valore 20 non esistono poi nell'asse ereditario (che, in tal caso, avrebbe valore 80), allora la legge non permette di diminuire l'attivo tassabile di un importo pari alla passività. Questa scelta legislativa appare peraltro suscettibile di critica per la sua eccessiva rigidità: si pensi al finanziamento contratto dal de cuius per finanziare l'acquisto di un bene che poi non si trovi nell'attivo ereditario per cause non dipendenti dal de cuius stesso (perché distrutti, rubati o consumati ecc.).

Dalla norma di cui all'articolo 22, comma 1, del Dlg 346/1990, dunque non consegue anche che non sia deducibile un debito non contratto per finanziare un acquisto: il caso "classico" è quello del mutuo stipulato dal de cuius per finanziare non un acquisto ma un'altra sua spesa (come accade appunto nell'ipotesi del mutuo contratto per supportare i lavori di ristrutturazione di un edificio). Questa passività non soffre pertanto limitazioni alla sua deducibilità dall'attivo ereditario.

## Il codice fiscale sopravvive alla stabile organizzazione

### TRANSAZIONI

Il rappresentante tributario del soggetto non residente utilizza lo stesso identificativo

Marco Piazza

Se un intermediario non residente chiude la propria stabile organizzazione in Italia mediante la quale assume gli obblighi inerenti all'imposta sulle transazioni finanziarie (Itf) e nomina a tal fine un rappresentante tributario in Italia, deve conservare il codice fiscale italiano (pur cessando l'attività ai fini Iva) in modo che il rappresentante tributario pos-

sa utilizzarlo per subentrare alla stabile organizzazione anche nel recupero di eventuali eccedenze a credito maturate. La risposta all'interpellato n. 347 del 2020 pubblicata ieri illustra in modo sistematico gli adempimenti, in tema di Itf, a carico dei non residenti.

L'Itf si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi italiani e alle operazioni relative a strumenti finanziari derivati avente medesimo sottostante. L'imposta è, inoltre, dovuta sulle "operazioni ad alta frequenza" effettuate su mercati finanziari italiani, se relative agli strumenti finanziari italiani citati.

L'imposta è prelevata dagli intermediari finanziari che intervengono

nell'esecuzione dell'operazione. Di conseguenza, la responsabilità del prelievo e dei conseguenti obblighi strumentali (fra i quali quello dichiarativo) può ricadere anche su intermediari non residenti.

Come sintetizzato dall'interpellato in commento, in base alla normativa attuativa (provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013, prot. n. 87896), se l'intermediario non residente possiede una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli adempimenti relativi all'Itf sono effettuati (sempre e comunque) tramite la stabile organizzazione. Se invece non possiede una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, può:

- nominare un rappresentante fiscale, che deve chiedere l'attribuzione del codice fiscale per il soggetto rappresentato (sempre il soggetto non residente non ne sia già in possesso);
- adempiere agli obblighi relativi all'Itf direttamente, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale (sempre che non ne sia già in possesso).

Ove l'intermediario non residente con una stabile organizzazione in Italia, quindi con un proprio codice fiscale, decida di estinguere la stabile organizzazione e di avvalersi di un rappresentante fiscale, deve cessare la sola posizione Iva della stabile organizzazione e conservare il codice fiscale attribuitogli in modo che il rappresentante fiscale possa utiliz-

zarlo per i successivi adempimenti.

In particolare, il codice fiscale da indicare in testa al frontespizio del modello di dichiarazione resta immutato (è quello della ex stabile organizzazione) pur cambiando il soggetto tenuto agli adempimenti. Ciò consente di riconciliare i dati delle dichiarazioni Itf presentate dapprima tramite la stabile organizzazione, e poi tramite il rappresentante fiscale e di continuare a utilizzare in compensazione l'eventuale eccedenza a credito prodottasi nei diversi periodi d'imposta.

Questa procedura assicura anche la continuità dell'utilizzo dell'eccedenza a credito in capo alla società istante.



**IL MOTORE DELLA RIPRESA NELL'ERA POST COVID**

Real Estate & Finance Summit torna in un nuovo format digitale, per approfondire l'impatto della recente pandemia sul settore. Un momento di riflessione su trend e prospettive future. Obiettivo dell'incontro è fare un'analisi sull'evoluzione del settore del Real Estate italiano come motore della ripresa economica e della rigenerazione urbana delle nostre città.



**3° REAL ESTATE & FINANCE SUMMIT**

**22 settembre dalle 10:00 alle 12:00**

Partecipa: [ilsole24ore.com/realestatesummit](http://ilsole24ore.com/realestatesummit)

A CURA DI



IN COLLABORAZIONE CON



MAIN SPONSOR





OFFICIAL PARTNER



EVENT PARTNER

